

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE**

## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

### ART 1: OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del Referendum Consultivo Comunale secondo quanto previsto all'art. 24 dello Statuto Comunale.

### ART 2: MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto Referendum Consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- Revisione dello statuto comunale;
- Tributi locali, tariffe di servizio e altre imposizioni;
- Piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva;
- Piani di attuazione dello strumento urbanistico generale e relative varianti;
- Espropriazioni per pubblica utilità;
- Designazioni e nomine comunali;
- Attività amministrative di mera esecuzione di disposizioni provinciali, regionali e statali o soggette a termini perentori di legge, ovvero derivanti dalla normativa scaturente dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali (bilanci annuali, pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente);
- Non è ammissibile inoltre il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione delle pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone o che implichi la discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religioni, opinione politica e condizioni personali sociali;
- Materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.

### ART 3: SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- Almeno 10% degli elettori iscritti alle liste elettorali;
- Il Consiglio Comunale: la deliberazione del Consiglio Comunale deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune; nel caso di referendum promosso dal Consiglio Comunale, la deliberazione consiliare ha valore di proposta e di richiesta, deve contenere tutti gli elementi sopra indicati, non necessita della raccolta delle firme e si considera depositata dalla data di esecutività della delibera.

## TITOLO II: REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

### ART 4: PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito comitato promotore formato da almeno cinque componenti e devono presentare istanza scritta al Sindaco, che ne dà comunicazione alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate dal Segretario comunale o da suo delegato.

La proposta deve contenere, formulato in modo chiaro e sintetico, il quesito da sottoporre a referendum, in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda, rispettivamente e senza equivoci, a voto favorevole o contrario alla proposta.

La proposta deve essere corredata da una relazione esplicativa, in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta di referendum insieme ai certificati elettorali di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Spino d'Adda.

### ART 5: AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

La proposta di referendum viene trasmessa entro 20 giorni dalla presentazione al Segretario Comunale e alla Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali, la quale, entro i 15 giorni successivi, in seduta congiunta con il Segretario, si pronuncia sull'ammissibilità del referendum in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento.

Qualora l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, oppure si riscontrino discordanze con le norme statutarie e regolamentari, la Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprime il giudizio definitivo di ammissibilità.

La Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, può tenere un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori.

Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale.

Qualora nell'espressione del giudizio di ammissibilità di cui al presente articolo si raggiunga, in termini positivi, una maggioranza inferiore alla maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali, il quesito viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale e si ritiene accolto se approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali in carica.

La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

L'ammissibilità del quesito referendario va notificato al primo dei firmatari del comitato promotore entro 5 giorni lavorativi dall'espressione del giudizio.

## ART 6: RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO, RACCOLTA DI FIRME

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 5, la richiesta di referendum deve essere sottoscritta dal 10% degli elettori presenti nelle liste elettorali.

Per la raccolta firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dalla Segreteria comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta approvata dalla Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali o dal Consiglio Comunale nonché i cinque nominativi dei promotori.

La richiesta di referendum deve essere espletata entro 3 mesi dalla data della prima vidimazione dei moduli.

La sottoscrizione della richiesta di referendum viene fatta dall'elettore, residente nel territorio comunale, mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al presente articolo.

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al presente articolo scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco. I soggetti autenticatori devono obbligatoriamente presenziare a tutte le operazioni di raccolta di ogni singola firma, onde garantire l'autenticità delle medesime.

L'autenticazione della firma deve indicare la data in cui essa avviene; può essere cumulativa per tutte le firme contenutevi.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune.

L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso gli uffici comunali designati, di norma nelle ore d'ufficio.

## ART 7: DEPOSITO DELLA RICHIESTA

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla Segreteria comunale da parte di almeno 3 promotori tra quelli indicati al precedente articolo 4.

Qualora il termine di tre mesi, indicato nel precedente articolo 6, cada in giorno festivo, esso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

## ART 8: VERIFICA DEI REQUISITI

La Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali, entro 30 giorni dal deposito della richiesta di referendum, svolge operazioni di computo e controllo delle firme e verifica la regolarità formale della richiesta.

La Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali approva la richiesta a maggioranza assoluta dei voti assegnati; nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta, il quesito viene iscritto di diritto all'ordine del giorno della prima seduta raggiungibile del Consiglio Comunale e si ritiene accolto se approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali in carica.

La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

La decisione è comunicata entro 5 giorni lavorativi al Sindaco, alla Giunta Comunale, a tutti i Consiglieri, al Segretario comunale, al referente del comitato promotore ed è data pubblicazione sull'albo pretorio on line del comune.

Qualora la documentazione risulti irregolare, la Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali può stabilire un termine, non superiore a 30 giorni, per sanarla, dandone comunicazione ai promotori.

I termini di cui al primo comma del presente articolo ricominciano a decorrere dalla data di ripresentazione della documentazione.

#### ART 9: INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con ordinanza da emanarsi 45 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il manifesto di indizione del referendum è stampato e pubblicato, a cura del Comune, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni e contiene:

- Il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- Il giorno, il luogo e l'orario delle votazioni;
- Le modalità delle votazioni;
- Il quorum dei votanti necessari per la validità del referendum.

Se, prima della data dello svolgimento del referendum, sia intervenuto un provvedimento dell'Amministrazione comunale che accoglie in termini sostanziali la proposta, ovvero siano intervenuti atti normativi che facciano rientrare la proposta nei casi di non ammissibilità previsti dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, il Sindaco, sentito obbligatoriamente il parere della Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali, revocherà il referendum.

In concomitanza di consultazioni prioritarie (elezioni politiche e amministrative o di referendum di carattere nazionale o regionale) detta consultazione potrà comunque svolgersi ad esclusione di un intervallo di 15 giorni prima e 15 giorni dopo dalla data della consultazione prioritaria.

La consultazione referendaria non potrà svolgersi nel periodo che va dal 01 luglio al 31 agosto inclusi.

È ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di tre referendum comunali.

Nel caso sia stato presentato un numero di richieste di referendum comunali superiore a tre, si tiene conto dell'ordine di deposito e i referendum comunali eccedenti vengono differiti.

Qualora le richieste siano state presentate contestualmente dagli stessi promotori, la priorità viene stabilita dalla Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali in accordo con la delegazione dei promotori di cui all'art. 3.

### TITOLO III: SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

#### ART 10: DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini, maggiorenni e residenti sul territorio comunale.

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, può stabilire di volta in volta un numero diverso di sezioni rispetto a quelle normalmente esistenti, accorpendo le attuali allo scopo di ridurne il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno assume la funzione di vicepresidente e uno di segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi ai sensi della legislazione vigente.

Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

#### ART 11: OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle 06:30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede di voto devono concludersi entro le ore 9:00.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 09:15 e terminano alle ore 22:00 del giorno stesso.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti del seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale, in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del comune unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti di gruppi consiliari e dei promotori, designati, rispettivamente, dai capigruppo consiliari e dal referente dei promotori.

I plichi confezionati al termine dello scrutinio vengono trasmessi, sigillati, dal presidente di seggio al Sindaco, il quale provvede entro 5 giorni all'inoltro alla Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali.

Sulla base dei verbali di scrutinio, la Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali, in collaborazione con la Segreteria comunale e con l'ufficio elettorale, in seduta pubblica, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

#### ART 12: ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum è dichiarato valido se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Il quesito o i quesiti del referendum sono dichiarati accolti quando i voti attribuiti alle risposte favorevoli risultino essere la maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.

Di tutte le operazioni viene redatto apposito verbale.

La Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali comunica i risultati del referendum al Sindaco, il quale ne dispone la pubblicazione all'albo pretorio e informa il referente dei promotori, il Segretario e, alla prima seduta utile, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

#### ART 13: PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO

Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori e la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia secondo una delle seguenti modalità:

- A) Nel caso di referendum consultivo di tipo propositivo il Consiglio Comunale approva un ordine del giorno che invita l'organo comunale competente a darvi tempestiva attuazione;
- B) Nel caso di referendum consultivo di tipo abrogativo il Consiglio Comunale delibera la revoca dell'atto oggetto della proposta referendaria.

Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio Comunale adotta uno degli atti di cui sopra, la Commissione Partecipazione e Affari Istituzionali e i primi tre firmatari della proposta referendaria si incontrano per le valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di provvedimento da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Uno dei firmatari ha diritto di intervenire, una volta per non più di 15 minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta della consiliare dedicata alla attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

## TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART 14: SCHEDE PER IL REFERENDUM

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili con all'interno le dizioni: SI – NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore traccia sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

### ART 15: REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai referendum promossi dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3, si applicano le norme del presente regolamento ad esclusione dell'art. 5 sull'ammissibilità della proposta.

### ART 16: SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

### ART 17: PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni e fino al secondo giorno prima delle stesse, i promotori e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere le azioni di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

### ART 18: RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale in merito ai referendum abrogativi, per quanto compatibile.

Non si può dar corso alle votazioni per il referendum consultivo nelle festività in cui la legislazione vieta lo svolgimento delle consultazioni a base nazionale.

### ART 19: NORMA TRANSITORIA

Sino a quando non sarà possibile utilizzare, per le operazioni di voto, sedi diverse dagli edifici scolastici, i referendum consultivi di cui al presente regolamento potranno svolgersi in una domenica compresa possibilmente in un periodo di sospensione dell'attività scolastica comunque in modo da non arrecare intralcio al regolare svolgimento dell'attività didattica.



## ART 20: MODALITÀ STRAORDINARIE DI VOTAZIONE

In caso di impedimenti nazionali e/o sovranazionali di carattere generale, ovvero nell'interesse della salvaguardia della salute pubblica, possono essere adottate misure temporalmente differenti rispetto al presente regolamento modificando, in maniera estensiva e non riduttiva, le finestre elettorali e altresì le sedi delle operazioni di voto.

Qualora si renda necessario il ricorso al presente articolo l'approvazione del referendum deve avvenire mediante delibera consiliare e queste modalità devono essere approvate in concomitanza della medesima delibera di Consiglio.